La diffamazione a mezzo stampa nell'ambito della cronaca giudiziaria: un "faro acceso" sulla domanda di informazione*

Giorgio Sichera

Corte di cassazione, sez. un. civili, 18 maggio 2025, n. 13200

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di "imputato", anziché di "indagato" (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivocabile, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.

Sommario

1. Una questione risalente e sfaccettata. – 2. In cerca di qualche punto fermo: la decisione delle Sezioni Unite. – 3. (segue) Un riferimento superfluo?. – 4. La domanda di informazione: rendere visibile una problematica reale.

1.Una questione risalente e sfaccettata

La sentenza n. 13200/2025 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si confronta con un interrogativo classico in tema di libertà di stampa e bilanciamento con altri diritti (nella fattispecie con il diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine): in un articolo di cronaca giudiziaria, l'erronea indicazione della qualità di "imputato" (anziché di "indagato") e della commissione di un reato nella forma consumata (anziché tentata), integra il reato di diffamazione, o in casi del genere può trovare applicazione

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca?
La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un articolo nella versione *online* del settimanale "L'Espresso", intitolato "La truffa del superfinanziere", in cui Alessandro Daffina, noto banchiere d'affari, veniva indicato come coinvolto in un'articolata truffa internazionale. L'articolo – quantomeno con riferimento ad alcune sue parti, su tutte il titolo – gli attribuiva l'appropriazione di una somma di cinque milioni di dollari in relazione a un'operazione inerente a Telecom Argentina, e lo qualificava come imputato del reato di truffa. In realtà, all'epoca dei fatti, il Daffina risultava soltanto indagato, e non imputato, e il reato gli era stato contesto nella sola forma tentata[1]. La Corte d'appello di Roma, riformando la decisione del giudice di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo la condotta lesiva dell'onore e della reputazione dell'attore[2].
Il giornalista autore della notizia[3], il direttore responsabile e il gruppo editoriale, responsabili in solido per il risarcimento del danno, avevano censurato la decisione d'appello per non aver riconosciuto l'esimente del diritto di cronaca, prevista dall'art. 51 c.p.[4] e fondata costituzionalmente sull'art. 21 Cost. e sull'art. 10 CEDU[5]. Secondo i ricorrenti, l'articolo si basava su fonti attendibili e rifletteva una notizia sostanzialmente vera, dal momento che Daffina era stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini *ex* art. 415-bis c.p.p., atto che, nella prassi, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio[6].
Nello specifico, le Sezioni Unite erano chiamate a risolvere un marcato contrasto sul punto tra la giurisprudenza civile e quella penale:
Secondo la giurisprudenza civile, più rigorosa, l'attribuzione ad un soggetto

[1] A nulla rileva in tal caso che effettivamente il Daffina abbia in seguito ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio per tentata truffa.

[2] Il ricorso per Cassazione è poi stato presentato dal direttore responsabile e dal gruppo editoriale de "*L'Espresso*", e dal giornalista autore dell'articolo in questione, responsabili in solido per risarcimento danni.

[3] Che è stato altresì condannato a versare la somma di 5.000 euro a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. art. 12 della l. 47/1948.

[4] Cfr. a riguardo, tra gli altri, M. Mantovani, *Exceptio veritatis e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2017, S. Vimercati, *L'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca a reati commessi prima (e in funzione) della pubblicazione di una notizia*, in questa *Rivista*, 3, 2019, 196 ss.; P. Semeraro, *L'esercizio di un diritto*, Milano, 2009.

[5] In tema di libertà di stampa (e di espressione in termini generali), la disciplina europea si distanzia da quella americana, in quanto l'art. 10 CEDU prevede la possibilità di limitazioni, a differenza di quanto sancito nel Primo Emendamento della Costituzione americana. Per un'analisi delle tensioni tra i due modelli, si rinvia per tutti a M. Bassini, *Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*, Roma, 2019.

[6] La Corte chiarisce che, dal punto di vista processuale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415-bis del codice di procedura penale, costituisce un atto unilaterale del pubblico ministero, finalizzato a consentire alla difesa l'esercizio delle proprie prerogative. Diversamente, la richiesta di rinvio a giudizio segna l'effettivo avvio dell'azione penale e comporta una valutazione formale di fondatezza dell'accusa. Confondere tali fasi procedimentali equivale ad alterare la rappresentazione dello status processuale dell'indagato, con il rischio di aggravare indebitamente, sul piano mediatico e sociale, la percezione pubblica della sua posizione (cfr. sentenza in commento, spec. punto 6.5.1).

della qualità di imputato in assenza di una richiesta di rinvio a giudizio ha natura diffamatoria, anche in presenza della notifica dell'avviso di conclusione indagini (non opererebbe dunque, in casi del genere, la scriminante del diritto di cronaca).

L'orientamento della giurisprudenza penale è invece maggiormente tollerante, ritenendo che di regola la confusione all'interno di un articolo di cronaca tra la disciplina dettata dall'art. 415-bis e la dicitura "richiesta di rinvio a giudizio" integri solo un'inesattezza su un elemento secondario della notizia, non lesiva dei diritti dell'interessato, ammesso che ciò non ne alteri il contenuto informativo essenziale[7].

Una questione per certi versi analoga viene ravvisata dalla Corte in merito a un secondo profilo controverso: la diversa rappresentazione del fatto di reato in termini di tentativo anziché di consumazione[8]**.** Anche sotto questo aspetto, il punto è capire se l'attribuzione di un delitto consumato, rispetto a uno tentato, causi un'effettiva percezione di maggiore gravità della condotta da parte dell'opinione pubblica.

Anche su questo punto si riscontra un contrasto tra giurisprudenza civile – che ritiene rilevante tale distinzione, in quanto l'attribuzione di un reato effettivamente commesso altererebbe significativamente la valutazione sociale dell'illecito e della personalità dell'agente[9] – e giurisprudenza penale – che tende a considerare tale discrepanza come un'inesattezza secondaria, se la notizia mantiene nel complesso una verità sostanziale e se la differenza non incide sul nucleo informativo[10].

Nell'affrontare la questione, le Sezioni Unite valutano l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. sulla base del concetto di verità putativa, secondo cui la disciplina troverebbe attuazione allorquando «la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili»[11] *(i)*, e, inoltre, il giornalista ha agito in assenza di colpa, ovvero realizzando un diligente controllo delle fonti (detto altrimenti, ha agito nella convinzione errata, ma ragionevole, di riportare la verità dei fatti) *(ii)*.

Alla base della questione vi è perciò la distinzione tra inesattezze secondarie (tollerabili), e inesattezze essenziali (intollerabili), le quali modificano il contenuto essenziale del fatto e sono suscettibili di offendere l'onore altrui,

---

[7] Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2020, n. 15093. La giurisprudenza penale minoritaria ha espresso, in altri casi, un orientamento opposto (Cass. pen., sez V, 2001, n. 34544), valorizzando la crescente consapevolezza dell'opinione pubblica sulla distinzione tra le diverse fasi del procedimento penale.

[8] Nel caso concreto, il Daffina era formalmente indagato per tentata truffa, mentre l'articolo giornalistico lo rappresentava come autore di una truffa consumata, in quanto già avvenuto l'incasso della somma di denaro. I ricorrenti sostenevano che la differenza fosse marginale, stante la gravità oggettiva della condotta e la mancata realizzazione della stessa solo per cause esterne (la vittima si era rifiutata di pagare).

[9] Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 18 maggio 2018, n. 12370, Cass. civ., sez. I, ord., 2 maggio 2022, n. 11769.

[10] Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2020, n. 15093.

[11] Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. interloc., 15 febbraio 2024, n. 12239, che richiama espressamente Cass. civ., sez. I, n.11233/2017 e Cass. civ., sez. I, n. 7757/2020.

inficiando la veridicità della notizia in senso "peggiorativo". In questo contesto, si richiama un principio ormai consolidato: con riferimento alla cronaca giudiziaria, il contenuto della notizia deve essere fedele al provvedimento giudiziario cui si riferisce, senza travisamenti, alterazioni, o omissioni che ne mutino il significato[12].

Si ravvisa così un onere "rafforzato" per il cronista giudiziario – coerentemente col "decalogo del giornalista"[13] – che deve controllare non solo il contenuto degli atti giudiziari, ma anche i relativi aggiornamenti, evitando ogni rielaborazione fuorviante e valutando la pertinenza e la continenza della notizia.

Inoltre, per valutare il potenziale lesivo della condotta del cronista rispetto al bene costituzionalmente protetto dell'onore e della reputazione del presunto diffamato, le Sezioni Unite richiamano il criterio – più volte utilizzato, con qualche diversa sfumatura, sia dalla giurisprudenza civile che dalla giurisprudenza penale[14] – del "tipo" di lettore che mediamente riceve la notizia, che, secondo la Cassazione civile, corrisponderebbe al "lettore frettoloso"[15]. In una logica di valutazione del potenziale diffamatorio della condotta e di tutela del cd. "lato passivo" del diritto dell'informazione, ovvero il diritto ad essere informati[16], va pertanto tenuto in considerazione, secondo le Sezioni Unite, quali siano le caratteristiche del destinatario della notizia, che si limiterebbe alla lettura del titolo o di pochi elementi salienti della stessa, senza approfondire con "particolare arguzia"[17] l'intero contenuto. Ciò, secondo le Sezioni Unite, assumerebbe *a fortiori* rilievo nell'ambiente digitale, dove la comunicazione è rapida e sintetica[18].

La decisione si inserisce in una riflessione di carattere strettamente costituzionale, imperniata sul necessario bilanciamento tra i beni costituzionali coinvolti. La Corte, a tal fine, richiama l'art. 21 Cost. e l'art. 10 CEDU, individuandoli quali fondamenti normativi del diritto di cronaca. La libertà di stampa viene qualificata come una specifica declinazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero, che tuttavia non assume carattere assoluto. Tale libertà incontra infatti limiti esterni nei diritti della personalità – quali l'onore, la reputazione e l'immagine – nonché limiti interni riconducibili ai principi del cosiddetto giornalismo responsabile. In questo contesto, la Corte valorizza altresì due ulteriori parametri costituzionali, da tenere presenti nell'ambito del suddetto bilanciamento: da un lato, l'art. 27 Cost., che, sancendo la presunzione di non colpevolezza, impone particolare cautela nel riferire accuse penali, dall'altro, l'art. 101, c. 2 Cost.,

---

12 Cfr. sentenza in commento, punto 6.3

13 Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711 ss.

14 Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017, n. 12012; Cass. civ., sez. un., 2019, n. 32780.

15 Si tornerà sul punto più estesamente *infra*, par. 3.

16 Tutelato (anche) tramite la condanna alla pubblicazione per estratto della sentenza d'appello nell'edizione *online* de "*L'Espresso*".

17 Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967.

18 Nel caso di specie, la Corte evidenzia che la maggiore carica lesiva era concentrata nel titolo dell'articolo, che veicolava l'immagine di una truffa consumata da parte di un soggetto già giudiziariamente compromesso. La corte ribadisce in tal senso che la valutazione della marginalità dell'errore e della diffamatorietà della notizia è rimessa al giudice di merito e non può essere oggetto di sindacato in Cassazione, salvo violazioni evidenti del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass. civ., sez. III, 2017, n. 13520).

dal quale si evince che la narrazione giudiziaria, per essere legittima, deve fondarsi su criteri di verità e non assumere connotazioni strumentali[19].

2. In cerca di qualche "punto fermo": la decisione delle Sezioni Unite

A fronte dei contrasti tra la prospettiva civile e quella penale[20], le Sezioni Unite civili risolvono le questioni sposando sostanzialmente le tesi della prima: in casi analoghi a quello di specie, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non opera, in quanto le inesattezze contenute nell'articolo – la rappresentazione del soggetto come "imputato" anziché "indagato" e del reato come "consumato" anziché "tentato" – non sono qualificabili come meri errori marginali, ma costituiscono alterazioni essenziali del fatto, suscettibili di amplificare il discredito sociale nei confronti del destinatario. Detto altrimenti, la Corte rifiuta un'interpretazione estensiva della soglia di tolleranza dell'errore giornalistico, affermando che l'equilibrio tra libertà di informazione e diritti della personalità, specie con riferimento alla cronaca giudiziaria, va preservato imponendo un controllo rigoroso e aggiornato della veridicità degli atti giudiziari da cui si trae la notizia.
In termini generali, le Sezioni Unite ammettono l'operatività della scriminante solo quando l'errore sia incolpevole e l'inesattezza sia oggettivamente secondaria, cioè non incida sulla portata informativa in senso peggiorativo. Ciò implica che la verità putativa, per valere come criterio esimente, deve essere il risultato di una condotta giornalistica sorretta da standard elevati di diligenza, continenza e verifica.
Per giungere a tale conclusione, la Corte realizza un bilanciamento tra i diversi beni costituzionalmente protetti coinvolti nella questione: pur tenendo conto dell'elevato valore costituzionale della libertà di stampa, quest'ultima, che può espressamente essere sottoposta a «restrizioni o sanzioni [...] previste dalla legge»[21], può entrare in contrasto non solo con la tutela dell'onore e della reputazione altrui[22], ma anche con il rispetto del princi-

[19] Cfr. sentenza in commento, punto 6.2.1.

[20] Le Sezioni Unite civili si pronunciano sul contrasto interpretativo che scaturisce dalle due prospettive (della giurisprudenza penale e di quella civile), chiarendo qual è l'interpretazione adottata in ambito civile. Ciò non toglie che, per ovvie ragioni, la giurisprudenza penale potrebbe seguire una differente interpretazione.

[21] Art. 10 Cedu.

[22] Come ricostruito, tra gli altri, da E. Turetta, *Diffamazione a mezzo stampa, autonoma portata diffamatoria del titolo e riflessioni sull'attualità del criterio della percezione del "lettore medio" nell'era del giornalismo online*, in *Sistema Penale*, 5, 2023, spec. 92-95, l'"onore" è un bene giuridico complesso, dotato di una duplice dimensione: soggettiva, intesa come sentimento della propria dignità morale, e oggettiva, quale reputazione presso la collettività. La dottrina ha oscillato tra una concezione fattuale (cfr. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2022, 202 ss.) e una normativa (E. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, 35), approdando infine a una visione mista, valorizzata anche dalla giurisprudenza (G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna-Roma, 2020, 95 ss.). In termini generali l'onore, pur non espressamente menzionato in Costituzione, è ritenuto tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost., quali espressione della dignità della persona (cfr. in tal senso P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. 7, Torino,

pio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e con il dovere di leale rappresentazione dell'attività giudiziaria in quanto espressione della sovranità popolare (art. 101, c. 2, Cost.), precedentemente citati.
Quando ricorrono tali presupposti, il diritto di cronaca non può dirsi effettivamente esercitato in forma lecita, e pertanto in sede di bilanciamento la libertà di stampa "cede" rispetto agli altri diritti costituzionalmente protetti[23].

3. (segue) Un riferimento superfluo?

Perché possa ravvisarsi una responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, è necessario che la condotta risulti offensiva in concreto: se in ambito penale è richiesto il pericolo concreto del danno (l'offensività in concreto della condotta), a maggior ragione tale principio trova applicazione in sede civile, dove la risarcibilità presuppone la dimostrazione – anche presuntiva – di un danno-conseguenza ai sensi dell'art. 185 c.p. Nel caso in esame, la Corte d'appello riconosce un danno non patrimoniale quantificato in euro 25.000, valorizzando il rilievo pubblico e professionale del soggetto, la diffusione nazionale della testata e la gravità delle accuse riportate. A tale somma si aggiunge una riparazione pecuniaria *ex* art. 12 l. 47/1948, pari a euro 5.000, legata alla diffusione del contenuto lesivo a mezzo stampa. Lo scrutinio della Corte, come detto, si concentra sulla colpevolezza della condotta diffamatoria, e sui danni che questa può potenzialmente arrecare al diffamato (si tratta, nel caso di specie, di un errore colpevole e in senso peggiorativo per la reputazione del diffamato che riguarda un elemento non secondario della notizia).
Dopo la puntuale ricostruzione e l'ampia argomentazione sul punto, le Sezioni Unite si soffermano sul parametro di riferimento per valutare l'idoneità della condotta ad arrecare in concreto danni alla reputazione del singolo, che dipende, come si è accennato, dal tipo di lettore che riceve l'informazione; ciò consentirebbe, secondo le Sezioni Unite, di valutare se la notizia, a prescindere dal contenuto complessivo, possa avere effetti lesivi già a partire dal titolo.
Per valutare se le forme espressive siano o meno idonee a ledere l'onore altrui, negli ultimi anni la giurisprudenza ha tentato di elaborare alcuni modelli di riferimento. La Cassazione penale fa cenno al cd. "lettore medio", ovvero a «colui che non si *ferma* alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. "frettoloso"), ma *esamina*, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorro-

1993, 32).

[23] La dottrina costituzionalistica italiana ha consolidato una teoria del bilanciamento secondo cui la Costituzione impone «un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali», senza che alcuno possa rivendicare una «pretesa di assolutezza» nei confronti degli altri (cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85). Sul punto, in tema di bilanciamento e assenza di diritti "tiranni" o "assoluti" si rinvia a P. Barile, *I diritti dell'uomo e la Costituzione italiana*, Bologna, 1971; G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992; P. Grossi, *L'ordine giuridico del pluralismo*, Roma-Bari, 2006; S. Bartole, *Diritti inviolabili e libertà fondamentali nella giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2010, 1 ss.

no a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia»[24]. Ne consegue, secondo questo indirizzo, che per ponderare la natura diffamatoria di una pubblicazione occorre valutare globalmente gli elementi di cui essa si compone e non già arrestarsi a considerarne, atomisticamente, singole parti[25].

Diverso è il modello utilizzato dalla giurisprudenza civile (e dalla più risalente giurisprudenza penale, prima di "virare" verso il paradigma del lettore "medio"), quello del "lettore frettoloso", che consiste nel soggetto che si ferma alla lettura di «titoli e sottotitoli e/o sommari»[26]: si tratta di «colui che si sofferma sulle parti che graficamente sono in grado di catalizzare maggiormente la sua attenzione, come ad esempio il titolo che rechi un'affermazione chiara, compiuta, univoca, che di per sé sarebbe sufficiente ad esaurire il contenuto della notizia senza richiedere un approfondimento nella lettura del testo»[27].

Le Sezioni Unite superano tale distinzione – effettivamente difficile da cogliere con un apprezzabile grado di certezza –, definendola «più apparente che reale»[28], «giacché la diversità di paradigma impiegato per ponderare il significato diffamatorio di un articolo si correla piuttosto al diverso contesto comunicativo in cui l'informazione viene veicolata»[29]. Nel contesto di internet, infatti, «la presentazione del dato informativo si ispira alla ricerca di essenzialità e speditezza […] e non si può trascurare il fatto che un tale fenomeno investa entrambi i terminali del rapporto informativo: sia quello attivo, dal quale l'informazione promana, sia quello passivo, che viene dall'informazione raggiunto»[30]. Insomma, in un contesto informativo basato su informazioni veicolate in forma sempre più breve, sintetica e istantanea, sia coloro che l'informazione la producono che coloro che la ricevono sono incentivati ad adottare (e sono destinatari di) un linguaggio immediato e conciso[31]. La distinzione, dunque, tra lettore medio e lettore frettoloso di fatto sfumerebbe per via dei modi con cui l'informazione digitale viene veicolata. Sebbene la Corte non lo espliciti, sembrerebbe pertanto far riferimento a un lettore che si ferma alla lettura dei titoli o sommari, e ha una scarsa tendenza all'approfondimento e alla lettura ragionata; un lettore, cioè, che si "adegua" allo stile informativo del *web* (o, viceversa, che, per molteplici fattori tecnologici, culturali, e sociali, predi-

[24] Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967; Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2023, n. 503; cfr. anche Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2023, n. 11669; Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 13017.

[25] Cfr. Cass. pen., sez. V, 17 settembre 1998, n. 9839.

[26] Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017, n. 12012.

[27] Sentenza in commento, punto 6.4.1.

[28] *Ibidem*.

[29] *Ibidem*.

[30] *Ibidem*.

[31] Posto che sia univocamente possibile, nel contesto digitale, distinguere univocamente tra "produttore" e "consumatore" nel mercato delle idee, specie con riferimento ai social network. In questo senso, c'è chi sostiene, adottando un neologismo, che l'utente digitale è un "*prosumer*" di notizie (derivante dalla "fusione" dei termini anglosassoni *producer* e *consumer*). M. Castells, *Communication, power and counter-power in the Network Society*, in *International Journal of Communication*, 1, 2007, 238 ss.

lige ed incoraggia l'adozione di un linguaggio informativo per certi versi impoverito)[32].

Dopo aver sciolto in questi termini tale questione, la Corte afferma che, «preso atto delle peculiarità del contesto informativo in questione», si deve ritenere «statisticamente prevalente» tale figura di lettore, "medio" o "frettoloso" (potrebbe dirsi che il lettore medio è un lettore frettoloso e refrattario all'approfondimento)[33].

A sostegno della convinzione che sia questo il "modello tipico" del lettore del XXI secolo, e questo sia statisticamente prevalente a livello – si suppone – nazionale, le Sezioni Unite non offrono peraltro alcun supporto, né empirico né giuridico, richiamando la "statistica" solo per mezzo di rinvii a precedenti giurisprudenziali: non vengono citati dati, studi, né criteri verificabili che consentano di stabilire l'effettivo comportamento degli utenti. Viene insomma assunta come fatto notorio la circostanza che il lettore del XXI secolo non avrebbe interesse ad approfondire le notizie, né sembrerebbe avere le capacità necessarie. Sorge il dubbio che il riferimento al lettore frettoloso operi come strumento interpretativo privo di base normativa, suscettibile di legittimare, per converso, condotte giornalistiche più aggressive e titoli distorsivi qualora si ipotizzi viceversa, in un diverso momento storico, la prevalenza "statistica" di un lettore più attento. Se il parametro della responsabilità del giornalista varia in funzione della maggiore o minore attenzione del pubblico, si apre, insomma, un'area di incertezza teorica e pratica difficile da delimitare. Viene anche da domandarsi quali saranno i criteri da valutare in futuro per comprendere se si registri o meno un mutamento nella qualità e nella prevalenza statistica dei lettori, che avrebbe un'importante incidenza di riflesso nell'idoneità delle condotte potenzialmente diffamatorie ad arrecare effettivi danni all'onore e alla reputazione altrui[34].

Finora la giurisprudenza civile ha utilizzato il paradigma del lettore frettoloso per giustificare una lettura assai stringente delle verità dei fatti narrati. A ben vedere, utilizzare tale modello come criterio per accertare la portata lesiva di un'informazione porta con sé una tensione più generale: se la prassi giornalistica tende a produrre titoli sensazionalistici per motivi commerciali – e ciò accade anche nella stampa cartacea – il sistema giuridico dovrebbe limitarne gli effetti distorsivi, non prenderli come dato sociologico neutro. L'adozione acritica di quel paradigma come fatto notorio rischia, invece, di normalizzare forme di comunicazione deformate, senza offrire una reale tutela alla qualità dell'informazione né ai diritti lesi dalla sua manipolazione.

Inoltre, seguendo fino in fondo il ragionamento che guarda al lettore statisticamente prevalente, un simile approccio rischia di risolversi in una contraddizione in termini: se si attribuisce al lettore un atteggiamento frettoloso, ne risulta compromessa la possibilità stessa di percepire il contenuto

[32] Bisogna peraltro tenere presente la differenziazione, peraltro giuridicamente rilevante, tra *social network* e testate *online* registrate, considerando che le tipologie di lettore potrebbero non coincidere con riferimento ai mezzi di informazione.

[33] Sentenza in commento, punto 6.4.1.

[34] In altri termini, mutando il contesto di riferimento condotte giornalistiche irresponsabili del genere sarebbero lecite?

eventualmente diffamatorio della comunicazione. In tale prospettiva, è difficile ritenere che possa assumere effettivo rilievo nella percezione del lettore la distinzione, sulla quale si sono soffermate le Sezioni Unite, tra la mera sottoposizione alle indagini, la ricezione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e il significato dell'avviso di garanzia[35].

In questa prospettiva, il riferimento al "lettore frettoloso" appare dunque, se non fuorviante, quantomeno superfluo rispetto alla solidità degli altri argomenti fondanti della decisione.

Si corre inoltre il rischio di sovrapporre il comportamento dei lettori delle testate *online* registrate a quello degli utenti di *social network*, facendo leva sull'idea che nella fruizione digitale il titolo assuma in ogni caso un rilievo decisivo. Se è vero che spesso notizie contenute in giornali o riviste *online* vengono rilanciate sui *social network*, va comunque tenuto presente che le due realtà non sono giuridicamente equiparabili: le testate *online* sono soggette agli obblighi della legge sulla stampa e alla disciplina del giornalismo professionale[36], i contenuti *social* sono invece regolati da termini e condizioni di diritto privato[37], dettati di fatto dalle stesse piattaforme[38], e non sono sottoposti ai medesimi standard, né sostanziali né formali, che devono essere rispettati dalle testate *online* registrate[39]. Il rischio è quindi quello di una confusione tra canali professionali e contenuti da *feed*[40], che

---

[35] Si tratta della stessa impostazione accolta da Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2023, n. 503, ferma restando la necessità di evitare anche il rischio opposto.

[36] Sono intervenute sul punto le Sezioni Unite, Cass. sez. un. pen., 29 gennaio 2015, n. 31022.

[37] Da qui sorge la problematica assai rilevante per il costituzionalismo dell'affidamento della tutela dei diritti fondamentali coinvolti in mano a regole stabilite da soggetti privati; sul punto si rinvia, tra gli altri, a M. Betzu, *I baroni del digitale*, Napoli, 2022; E. Andreoli, *Freedom of speech e comunicazione digitale: spunti di riflessione dall'esperienza costituzionale statunitense*, in G. Ferri (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, Napoli, 2022, 44; M. Bassini, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi "spazi pubblici" e "poteri privati". Spunti di comparazione*, in questa *Rivista*, 2, 2021, spec. 75; per un punto di vista privatistico, cfr., per tutti, A. Quarta, *Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, Napoli, 2020; dal punto di vista del limite al potere economico delle piattaforme digitali, cfr. F. Paruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Napoli, 2022.

[38] Il contenuto, seppur nel contesto europeo si sta percorrendo la strada della "co-regolamentazione" (Digital Service Act), rischia di essere di fatto stabilito dalle piattaforme (cfr. sul punto G. De Minico, *Le fonti al tempo di internet: un personaggio in cerca di autore*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1, 2022, 8 ss.).

[39] Cui è legato il rilevante tema della responsabilità editoriale delle piattaforme (su cui ha espresso parere favorevole, tra gli altri, G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in G. Pitruzzella - O. Pollicino - S. Quintarelli, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, 2017, 18 ss.). l'attuale regime di "irresponsabilità" delle piattaforme è da ricercare nella Section 230 del Communication Degency Act statunitense del 1996, noto per contenere "le ventisei parole che hanno creato internet", cfr. J. Kosseff, *The twenty-six words that created the internet*, Ithaca, 2019). Relativamente alla rimozione dei contenuti che danneggiano altri beni costituzionalmente tutelati sulla base di norme di diritto pubblico, una previsione di responsabilità editoriale in capo alle piattaforme comporterebbe il rischio del proliferare della cd. "*collateral censorship*"; si rinvia, per tutti, a J. Balkin, *Free speech is a triangle*, in *Columbia Law Review*, 7, 2018, 2011 ss.

[40] Riguardo al livello di utilizzo da parte degli utenti dei diversi mezzi di informazione i dati sono molto diversi: secondo i dati Agcom per il 2024, per la prima volta internet

potrebbe condurre a trattamenti giuridici disomogenei[41].
Proprio per la solidità degli argomenti posti a fondamento della decisione delle Sezioni Unite, potrebbe forse sostenersi che si è in presenza di una condotta – quella lesiva della reputazione del Daffina – suscettibile di arrecare danni all'onore *tout court*. Tuttavia, secondo copiosa giurisprudenza, «in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è *in re ipsa*, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, per cui la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima[42]». Nel caso di specie, fanno ancora notare le Sezioni Unite, «la Corte territoriale si è attenuta al principio anzidetto, reputando provato il danno risarcibile (danno-conseguenza) all'onore e alla reputazione del Daffina in forza delle allegazioni dal medesimo veicolate in giudizio, ponendo in risalto "i fatti e le ricadute negative conseguenti alla diffamazione e connesse al prestigio della sua posizione, evidenziando la complessità e corposità del curriculum professionale", così da fornire anche "elementi idonei per procedere alla quantificazione", che lo stesso giudice di appello ha, poi, valorizzato in riferimento alla "diffusione nazionale del settimanale", alla "gravità dei fatti attribuiti al diffamato", all'"esistenza comunque di un'indagine a suo carico per tentata truffa", alla "notorietà del Daffina che, seppur rilevante nel settore della finanza e bancario, non è di portata generale nell'ambito nazionale"»[43]. Posto che la pratica di titoli diffamatori (o anche esagerati e tendenziosi)[44] è comunque

ha superato il mezzo televisivo: circa il 78% dei cittadini ricorre a internet come mezzo per informarsi, anche se i *social network* si fermano al 47%, per cui i due concetti non sono sovrapponibili (mentre il 72% fa uso del mezzo televisivo). Con specifico riguardo ai *social network* – il cui utilizzo si assesta, secondo le rilevazioni Agcom, al 47% circa della popolazione – risulta che il 50,5% degli iscritti viene a conoscenza di una notizia in prima battuta sui *social network* rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione. (Agcom, *Osservatorio annuale sul sistema dell'informazione*, 2025, consultabile online su *agcom.it*).

[41] In tema di diffamazione a mezzo *social network*, la giurisprudenza esclude l'applicabilità della scriminante ex art. 51 c.1 c.p. riconosciuta alla stampa registrata (e anche alle testate *online* registrate in virtù del combinato disposto con l'art. 1, c. 3, della l. 62/2001), in quanto mancano i requisiti soggettivi e oggettivi propri dell'attività giornalistica (Cass. pen., sez. V, 1° marzo 2021, n. 8898; Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2019, n. 51767.). La pubblicazione di contenuti offensivi sui social integra invece il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, c. 3, c.p., a causa dell'idoneità del mezzo a raggiungere una pluralità di soggetti. Sul problema dell'imputabilità della condotta dannosa tenuta sui social network, si rinvia a A. Ranghino, *Diffamazione e social network: l'attribuzione del post all'imputato tra prova logica e prova diretta*, in questa *Rivista*, 3, 2023, 200 ss.

[42] Punto 9 della sentenza in commento. Cfr. anche Cass. civ., sez. III, ord., 19 febbraio 2020, n. 4005; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2021, n. 8861.

[43] *Ibidem*, che richiama la sentenza di appello, 5.

[44] Un tale comportamento da parte della stampa (professionale) rischia di avere già di per sé delle conseguenze politiche tutt'altro che indifferenti. Si guardi, a mo' di esempio, alla seguente vicenda. Il 28 febbraio 2024 è crollata la tesi con cui la Procura di Trapani ha per anni sospettato che le ONG avessero degli accordi con i trafficanti di esseri umani sulla rotta mediterranea (vicenda nota come "caso Iuventa"); la Procura stessa, dopo

dannosa, il punto dirimente, che potrebbe essere di per sé sufficiente alla configurazione di responsabilità in capo al diffamante, si risolve pertanto nella valutazione sulla inescusabilità della condotta e sul grado di incidenza e gravità in sé dell'errore. Se dunque da un lato la Corte esclude la configurabilità di un danno in *re ipsa* in caso di diffamazione, dall'altro pare che il principio del "danno-conseguenza" sia applicato dalla giurisprudenza in modo eminentemente formale (prevedendo cioè un onere di allegazione in capo al diffamato): la verifica dell'effettiva lesione della reputazione rischia, in concreto, di tradursi in una presunzione fondata sulla gravità e sull'inescusabilità della condotta diffamatoria, piuttosto che in un accertamento analitico delle conseguenze pregiudizievoli.

4. La domanda di informazione: rendere visibile una problematica reale

All'esito della ricostruzione della decisione delle Sezioni Unite, che fa chiarezza su una questione assai problematica relativa al bilanciamento che coinvolge la libertà di informazione, è possibile sviluppare tre brevi considerazioni conclusive.
(i) In primo luogo, la decisione coglie un punto rilevante della problematica della libertà di informare nel XXI secolo: la centralità dello "stato di salute" della domanda di informazione. La Corte fa espresso riferimento alla profonda trasformazione che ha interessato – e sta tuttora interessando – i meccanismi di funzionamento dell'informazione negli ultimi decenni[45], e al fatto che questa colpisce sia il lato attivo che il lato passivo

indagini durate per ben sette anni, ha scelto di chiedere il non luogo a procedere per gli imputati (quattro membri della ONG tedesca Jugend Rettet), accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 TUIM), per assenza di prove, ed elementi che potessero anche soltanto suggerire questa ipotesi. Ipotesi che tuttavia nel 2017 fu cavalcata da diversi partiti politici, ed ebbe probabilmente ripercussioni nelle successive elezioni politiche del 2018. È stato tuttavia pochissimo lo spazio che i giornali che hanno in generale dedicato alla notizia della richiesta di non luogo a procedere (sulla *Stampa* a pagina 15, solo *Il Manifesto* ha dedicato uno spazio in prima pagina, il *Corriere della Sera* ha pubblicato un trafiletto, mentre non si trova pressoché nulla per quanto riguarda gli altri principali quotidiani). Quando era stata aperta l'inchiesta, però, i giornali hanno trattato in maniera ben diversa la notizia: giovedì 3 agosto 2017 – data in cui fu avviata appunto l'inchiesta – la *Stampa* titolava in prima pagina: "Migranti, blitz dell'Italia. Fermata ONG tedesca: complici dei trafficanti"; la prima pagina del *Corriere della Sera* riportava invece il seguente titolo: "Patto tra le ONG e gli scafisti. Sequestrata una nave tedesca, l'accusa: restituivano i barconi ai trafficanti". *Repubblica* titolava in prima pagina: *"«*L'ONG lavorava con gli scafisti». La Nave tedesca Iuventa si faceva consegnare migranti". Sette anni dopo la notizia che non era così, che l'indagine è stata archiviata, non trovava alcuno spazio su *Repubblica*, né in prima pagina né in generale nel giornale cartaceo. L'unico obiettivo è, insomma, quello di aumentare la visibilità della notizia. In un contesto in cui i titoli tendono a sostituirsi al contenuto degli articoli, il rischio che da essi soli derivino danni alla reputazione si fa concreto, soprattutto in considerazione della rapidità e capillarità con cui le notizie si propagano online, anche per effetto della possibilità, offerta agli utenti, di condividerne indefinitamente i *link*.

[45] È ormai noto il termine "*filter bubbles*" (termine coniato da E. Parisier, *The filter bubble: what the internet is hiding from you*, New York, 2011), per indicare per l'appunto le "bolle" in cui gli utenti, "pilotati" dagli algoritmi (inconoscibili) all'interno dei *social network*, restano

dell'informazione. L'inedito proliferare di un'ingentissima mole di notizie ("vere" o "false" che siano[46]) genera confusione in chi l'informazione la riceve[47]. Forse, più che quello dei diffusori di notizie false in mala fede, il vero problema che interessa la libertà di informazione è quello degli «utenti confusi alla ricerca di notizie»[48]. E in effetti, tutte le misure che tentano di regolamentare la diffusione del falso rischiano di risultare inefficaci (o comunque non risolutive), se non addirittura di generare in certi casi una "torsione" della forma di Stato democratica[49].

Porre esclusivamente l'accento sul diritto ad essere informati, che si tradurrebbe nella previsione di un (opportuno) "onere di dire la verità" a carico di chi l'informazione la produce, può insomma finire per cogliere solo una parte del problema. Convenendo con chi sostiene che la diffusione sistematica del falso danneggi il "*free speech*" di chi l'informazione la riceve, che non potrà liberamente formarsi un'opinione[50], va notato che potrebbe tuttavia rivelarsi illusorio pensare di risolvere una questione di tale portata – anche di carattere sociale e culturale – funzionalizzando la libertà di informazione[51]. In un contesto in cui l'informazione è sempre più

"intrappolati", leggendo principalmente notizie che confermano il proprio punto di vista, e li mettono in contatto con chi la pensa come loro (secondo il cd. "*confirmation bias*"). Diversi studi mostrano infatti che è più probabile che un utente clicchi una notizia che attira la sua attenzione e conferma le sue convinzioni pregresse. A riguardo, si rinvia a C.R. Sunstein, *#Republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Bologna, 2017; D. Palano, *Bubble Democracy. La fine del pubblico e la nuova polarizzazione*, Brescia, 2020; M. Bianca, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in questa *Rivista*, 2, 2019, 5 ss.; su come tali meccanismi algoritmici si rapportino col proliferare del falso, si rinvia, tra gli altri, a G. Marchetti, *Le fake news e il ruolo degli algoritmi*, in questa *Rivista*, 1, 2020, spec. 30 ss.

[46] Il confine tra "vero" e "falso" è tracciabile (G. Pitruzzella, *La libertà di informazione*, cit., 21), ma molto "sottile". Non potendosi in questa sede dilungare su una questione che investe anche questioni di carattere filosofico, si rinvia, per tutti, a M. Plutino, *Verità e opinione pubblica. Preservare la democrazia costituzionale «onlife»*, Soveria Mannelli, 2024, spec. 65 ss., e C. Magnani, *Finché ci sono fake news c'è speranza*, Soveria Mannelli, 2021.

[47] Nell'ambito dell'informazione digitale, un ruolo centrale è svolto dai cosiddetti "*link* con anteprima", ovvero collegamenti ipertestuali accompagnati da titolo, estratto di testo e/o immagine dell'articolo a cui rimandano. Tali link, diffusi tramite servizi di aggregazione (es. Google News) e social network (es. Facebook, Twitter), contribuiscono a una fruizione rapida e spesso superficiale dei contenuti. Studi recenti (tra cui una ricerca Columbia University/French National Institute) hanno evidenziato che una larga parte dei link condivisi su Twitter (59%) non viene effettivamente aperta dagli utenti, suggerendo una tendenza alla diffusione delle notizie basata unicamente sui titoli. Ciò riflette un cambiamento nelle modalità di consumo dell'informazione, sempre più orientate verso forme sintetiche e immediate (cfr. E. Turetta, *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., 105).

[48] D. Innenarity, *La società dell'ignoranza. Sapere e potere nell'epoca dell'incertezza*, Roma, 2024, 38.

[49] N. Zanon, Fake News *e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?* in questa *Rivista*, 1, 2018.

[50] Né, per altri versi, esercitare liberamente il proprio diritto di voto (posto che la libertà riguarda anche la fase preparatoria dello stesso); è la tesi di A. Nicita, *Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, Bologna, 2021, 219.

[51] Posto che tale obbligo sia conforme al disegno costituzionale. Si rinvia, in tal senso, all'interessante dibattito tra N. Lipari*, Libertà di informare o diritto ad essere informati?* in *Diritto delle radio e delle televisioni*, 1978, 7 ss., e A. Pace, *Libertà di informare e diritto ad essere informati: due prospettive a confronto nell'interpretazione e nelle prime applicazioni dell'art. 7, primo comma, del T.U. della radiotelevisione*, in *Diritto Pubblico*, 2, 2007, 10 ss.

"democratica" per via dei tratti distintivi delle nuove tecnologie, a quella legata alla regolazione di queste ultime si affianca la problematica – di matrice squisitamente pubblica – di far fronte al problema della "aristocrazia" della conoscenza[52], ovvero del numero sempre più esiguo di persone che hanno gli strumenti culturali per orientarsi nel "sovraccarico" di informazioni[53].

(ii) In secondo luogo, si corre il rischio di leggere in modo svalutativo e "al ribasso" il ruolo della stampa professionale, in maniera disincentivante e per certi versi "vaga", come se il valore del suo operato dovesse essere valutato in funzione del lettore di riferimento. Ne deriverebbe un'interpretazione riduttiva, secondo cui alla stampa non sarebbe richiesto uno sforzo di ampiezza, precisione ed esaustività – sforzo che invece la Corte ribadisce essere necessario, specie con riferimento alla cronaca giudiziaria –, poiché il lettore "medio" o "frettoloso" si fermerebbe al titolo o al sottotitolo, o comunque non disporrebbe dell'"arguzia" necessaria a discernere correttamente le notizie.

Questa lettura, se accolta come dato di realtà, finisce per avere implicazioni significative sul piano dell'equilibrio informativo. Il lettore contemporaneo, infatti, più che "frettoloso" in senso stretto, risulta essere sovraccarico di notizie, spesso disorientato o, addirittura, indotto ad evitare l'informazione[54]. Ciò non giustifica però un appiattimento dell'offerta informativa – si pensi al ricorso al *clickbait*, all'aumento degli articoli redazionali per inserzionisti, ecc. –, ma al contrario dovrebbe stimolare un innalzamento della qualità e della responsabilità nell'informazione. In senso opposto, si osserva invece come anche la giurisprudenza rischi di recepire passivamente questa realtà dei fatti, normalizzando progressivamente una logica comunicativa improntata a una semplificazione estrema.

Il tema si collega alla questione – già citata – della domanda di informazione. Considerando che, secondo i dati Agcom per il 2024, l'informazione *online* è in continua espansione, e che uno dei problemi centrali nel contesto attuale è rappresentato dalla mancanza di responsabilità editoriale delle piattaforme digitali (si pensi alla *Section 230* e al regime di deregolamentazione), occorre prendere atto che i corpi intermedi non riescono più a svolgere quel ruolo di "cintura sociale" che avevano nel disegno originario

---

[52] M. Fumo, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in questa *Rivista*, 3, 2019, 84.

[53] La questione intercetta una problematica legata all'uguaglianza: con riferimento al termine "infodemia" – ovvero al proliferare di notizie, spesso false, nel tempo della pandemia da Covid-19 – è stato dimostrato che chi si trova in possesso degli strumenti culturali (e dunque, nella maggior parte dei casi, economici) è in grado di sfruttare l'*overload* informativo per informarsi meglio, mentre questo numero così elevato di notizie disorienta chi tali strumenti non li ha. La disinformazione, insomma, è un fenomeno profondamente diseguale. Cfr. in tal senso A. Valeriani - L. Iannelli - E. Pavan, D. Serani, *Chi si fida del vaccino anti-Covid? Infodemia, percezione di «information overload» sui social media e polarizzazione ideologica*, in *Comunicazione Politica*, 3, 2021, 439-440.

[54] Sul punto si rinvia, tra gli altri, a M. Balmas, *When fake news becomes real: Combined exposure to multiple news sources and political attitudes of inefficacy, alienation, and cynicism*, in *Communication Research*, 3, 2014, 430 ss; A. Valeriani - L. Iannelli - E. Pavan - D. Serani, *Chi si fida del vaccino anti-Covid?* cit.; G. Ruffo - M. Tambuscio, *Capire la diffusione della disinformazione e come contrastarla*, in *Federalismi*, 11, 2020, 73 ss.

dei costituenti[55]. In tale prospettiva – nella quale l'informazione, secondo l'art. 21, è tale solo se "mediata" – diventa ancor più urgente favorire il sorgere di una domanda di verità, insieme alla "rimozione degli ostacoli"[56] che impediscono ai cittadini di disporre degli strumenti necessari per leggere e interpretare la realtà, così da potersi formare liberamente un'opinione.
Ciò potrebbe avere, in prospettiva, un effetto virtuoso sulla qualità dei giornali – la quale, tuttavia, dovrebbe rimanere elevata a prescindere. Ci si trova, infatti, come in un circolo vizioso: se, per molteplici e complesse ragioni, si abbassa la qualità della domanda, anche l'offerta tenderà ad adeguarsi verso il basso, riducendo i costi di produzione, specie in assenza di una forte propensione alla spesa da parte dell'utenza per beni informativi di qualità[57]. Al contempo, però, è anche l'offerta a contribuire – almeno in parte – all'abbassamento della qualità della domanda, in una spirale che porta a una marginalizzazione dell'informazione di qualità e, parallelamente, alla progressiva rarefazione della sua domanda.
(iii) Il punto, infine, si ricollega a una questione più ampia: i giudici possono intervenire in maniera puntuale, correggendo l'anomalia o la patologia del sistema – e, in tal senso, svolgono spesso un ruolo di "supplenza"[58] fondamentale, soprattutto nei momenti di fragilità o "pressione" delle democrazie; tuttavia, in casi come quello in esame ci si confronta con problematiche più profonde, che chiamano in causa non solo il ruolo del Parlamento come sede di composizione dei conflitti sociali, ma anche quella che Costantino Mortati ha definito "Costituzione in senso materiale"[59], vale a dire il ruolo delle forze politiche e sociali, le quali dovrebbero – pur non potendovi essere obbligate normativamente in un contesto democratico – sostenere l'impianto costituzionale, aderendo spontaneamente

[55] Sulla cosiddetta "crisi dei corpi intermedi" la produzione è vastissima, e intercetta molteplici discipline. Tra gli altri, si rinvia a G. Bottalico - V. Satta (a cura di), *Corpi intermedi. Una scommessa democratica*, Milano, 2015; G. Vittadini - T. Treu - F. Bassanini, *Una società di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani*, Bologna, 2021; in ambito sociologico Z. Baumann, *Voglia di Comunità*, Roma-Bari, 2000. Sulla crisi segnatamente dei partiti e sulle evoluzioni di questi ultimi, cfr. S. Bonfiglio - G. Maestri, *I partiti e la democrazia. Dall'art. 49 della Costituzione italiana ai partiti politici europei*, Bologna, 2021; P. Gerbaudo, *I partiti digitali. L'organizzazione politica nell'era delle piattaforme*, Bologna, 2018; per una ricostruzione con origini più risalenti, cfr. P. Ridola, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in Aa. Vv., *Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione (Atti del XXIII Convegno annuale AIC)*, Napoli, 2009. Mentre con riferimento all'informazione, la crisi riguarda i diversi mezzi di mediazione tradizionali, si rinvia a Il Post, *Cose spiegate bene. Voltiamo decisamente pagina. Sta cambiando tutto nei giornali di carta e non, salvo la loro importanza*, Milano, 2023.

[56] Cfr. art. 3, c. 2, Cost.

[57] Come fatto notare da Il Post, *Cose spiegate bene. Voltiamo decisamente pagina*, cit., 2023, ci si è abituati a non dover pagare per ricevere l'informazione.

[58] La problematica, su cui la dottrina costituzionale si è a lungo interrogata (si rinvia, per tutti, a S. Bartole, *Corte costituzionale e magistratura*, Bologna, 1978, e N. Zanon, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna-Roma, 2006) è espressa in termini molto chiari da A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana, *Introduzione* in A. Giorgis - E. Grosso - M. Losano (a cura di), *Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale*, Milano, 2017, 13 ss.

[59] C. Mortati, *La Costituzione in senso materiale*, Padova, 1940.

ai suoi principi[60] (in questo caso, il pluralismo e la domanda di verità). Gli strumenti di cui la giurisprudenza dispone sono pertanto costitutivamente limitati, trattandosi di questioni che travalicano ampiamente il caso concreto.

In questa prospettiva, il nodo della domanda diventa centrale, e la sentenza ha il merito di portarlo alla luce. Il suo limite, tuttavia, risiede proprio nella natura della decisione giudiziaria: essa "arriva dove può", risolvendo una questione giuridica specifica, ma al contempo accendendo un faro su una problematica più ampia – quella, appunto, della domanda di informazione.

Keywords

diffamazione – stampa – cronaca – informazione – lettore frettoloso

[60] G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, cit., 27; F. Pallante, *Il neoistituzionalismo nel pensiero giuridico contemporaneo*, Napoli, 2008, 13.